

DECALOGO PRIVACY

DURANTE IL COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA PER GLI ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"B.RESCIGNO"-ROCCAPIEMONTE (SA)
Prot. 0005738 del 27/05/2021
(Uscita)



in attuazione a quanto disposto da Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53 Articolo 8 – esame in videoconferenza

Durante la presentazione in video conferenza sincrona è obbligatorio seguire le regole di netiquette:

- Assumere un comportamento corretto e vestirsi in modo adeguato al contesto che, seppur virtuale, è comunque "scolastico";
- La ripresa video dal device dell'alunno deve avere un angolo visuale che permetta l'inquadratura del solo alunno, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo in cui è situata la postazione;
- Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto all'alunno;
- In nessun caso è consentito registrare, né fotografare i soggetti coinvolti, né fare screenshot;
- La diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l'autore della divulgazione in sanzioni disciplinari o perfino penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, o pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

SI SOTTOLINEA CHE UNA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESENTI PRESCRIZIONI PUO' COMPORTARE AZIONI LEGALI IN CAPO AI TRASGRESSORI SIA SOTTO IL PROFILO CIVILE CHE PENALE.

A tale proposito si ricorda quanto stabilito dal Garante per la privacy, ossia che è vietato fotografare o registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza l'autorizzazione della stessa. Data la facilità con la quale è possibile condividere e ricondividere a catena la stessa immagine, la diffusione senza autorizzazione costituisce una grave violazione della privacy. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal Garante contro il cyberbullismo, il diritto alla privacy viene leso anche sbeffeggiando la dignità della persona inquadrata. In questo caso specifico si incorre nel delitto di diffamazione, previsto all'art. 595 del codice penale:

“chiunque [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rossella De Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.